Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché l'accesso ai documenti di detta Autorità

(2002/C 331 E/18)

COM(2002) 406 def. — 2002/0179(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 luglio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37, 95, 133, e 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [1] con il regolamento (CE, Euratom) n. . . . del Consiglio del . . . recante il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [2].

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 178/2002 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) È utile chiarire le norme relative alle condizioni e procedure applicabili relative a una conferma del direttore nelle sue funzioni e armonizzare le norme concernenti tutti gli organismi comunitari per i quali è possibile una nuova nomina.

(6) Il regolamento (CE) n. 178/2002 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 178/2002 è modificato come segue:

1) All'articolo 25, il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9. Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro adottato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. . . . del Consiglio (qui di seguito: "il regolamento finanziario generale") solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione.»

2) All'articolo 26, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso generale bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su altri organi d'informazione. La nomina è fatta per un periodo di cinque anni, che, su proposta della Commissione, può essere rinnovato una volta per un periodo non superiore a cinque anni.»

L'articolo 26 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Autorità».

[1] JO L 31 dell'1.2.2002, p. 1.

[2] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

b) All'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;

b) progetti di programmi di lavoro.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione e al più tardi il 15 giugno, inoltra la relazione generale sulle attività dell'Autorità al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, e ne dispone la pubblicazione.»

c) il paragrafo 4 è soppresso.

3) L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 41*

Accesso ai documenti

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le decisioni adottate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di ricorso, vale a dire la presentazione di una denuncia presso il mediatore o l'avvio di un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato CE.»

4) All'articolo 43, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Al più tardi il 31 marzo di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di una stima delle entrate e delle spese stabilita dal direttore esecutivo, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dal programma di lavoro provvisorio, alla Commissione nonché ai paesi con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 49.

Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione iscrive le stime corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che essa trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito "autorità di bilancio") conformemente all'articolo 272 del trattato.

L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità.»

5) L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 44*

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità.

2. Il revisore interno della Commissione esercita nei riguardi dell'Autorità le stesse funzioni che gli sono attribuite nei riguardi dei servizi della Commissione.

3. Al più tardi il 1º marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

4. Al più tardi il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Autorità, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

7. Al più tardi il 1º luglio successivo all'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8. I conti definitivi vengono pubblicati.

9. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'Autorità invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.